



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 182 DEL 15/11/2024

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI E PARCHEGGIO DI VIA FUCINI ADIACENTE PINETA - MARINA DI CAMPO - PER SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTA la richiesta pervenuta in data 15/11/2024 (numero protocollo 15470) da parte del Sindaco del Comune di Campo nell'Elba, Davide MONTAUTI, per emissione di apposita ordinanza per la realizzazione del mercato settimanale, che, in via provvisoria, a causa dell'occupazione della Piazza dei Granatieri da parte del tradizionale "Luna Park" dal 18 Novembre al 10 Dicembre 2024, dovrà essere spostato in Piazza Dante e nell'area del parcheggio adiacente la pineta in Via Fucini, Marina di Campo, nei mercoledì delle prossime 3 settimane: 20 e 27 novembre e 4 dicembre;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di predisporre la presente ordinanza per l'individuazione di un'area alternativa alla Piazza Dei Granatieri per l'insediamento del mercato settimanale che verrà allestito in piazza Dante e Via Fucini, come da planimetria allegata alla presente ordinanza;

VISTO l'art. 7 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 24 del 29/09/2022, con cui affida al Dr. Francesco Modica di Marco la Responsabilità dell'Area di Vigilanza;

DISPONE

DIVIETO DI SOSTA E CIRCOLAZIONE DI TUTTI I VEICOLI CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI E NELL'AREA PARCHEGGIO ADIACENTE LA PINETA IN VIA FUCINI A MARINA DI CAMPO PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE NEI GIORNI DI MERCOLEDI' 20 E 27 NOVEMBRE E 4 DICEMBRE 2024

Il personale dell'area tecnica del Comune di Campo nell'Elba dovrà garantire il posizionamento della idonea ed esaustiva segnaletica, presegnalare e delimitare adeguatamente l'area interessata, nonché adottare tutte le altre cautele richieste, previste dal Codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al fine di garantire la sicurezza delle persone e della circolazione, sia di giorno che di notte. In ogni caso, dovrà essere garantito l'immediato sgombrò dell'area laddove ciò si rendesse necessario per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea utilizzata e ripristinati i segnali permanenti eventualmente coperti, con cui la detta segnaletica temporanea utilizzata fosse in contrasto, infine, dovranno essere ripristinate le normali condizioni relative alla circolazione stradale. In caso di violazioni delle dette prescrizioni troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 21 del Nuovo codice della Strada.

Per i trasgressori ai divieti imposti con la presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del nuovo Codice della strada.

- Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

- A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana

**IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)**